



Consiglio Regionale della Campania

Attività ispettiva
Reg.Gen. n.86/2/XI Legislatura
Art.129 R.I.

Al Presidente della Giunta Regionale

On.le Vincenzo De Luca

Oggetto: Interrogazione a risposta immediata, ai sensi dell'art. 129 del regolamento interno, avente ad oggetto: "Progetto sperimentale farmacie rurali sussidiate. Attuazione Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano dai disavanzi del SSR campano, n. 47 del 28 giugno 2019".

Il sottoscritto Consigliere Regionale Livio Petitto:

PREMESSO CHE

- la legge 8 marzo 1968, 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) ha previsto un contributo per sostenere le farmacie ubicate nei centri più piccoli ad integrazione del minor reddito ricavabile nelle località rurali tenuto conto delle condizioni di vita più disagiate del farmacista rurale e della relativa famiglia;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici) ha trasferito alle regioni la funzione amministrativa statale concernente l'indennità di residenza alle farmacie rurali e di gestione dei dispensari farmaceutici;
- il comma 2 dell'articolo 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) sancisce che *"il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale"*, e stabilisce, altresì, i criteri da utilizzare da parte delle regioni;
- il comma 1, lettera a) dell'articolo 8 del Decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 così come modificato dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, ha disposto che le regioni, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di *"stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale"*;
- che ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del richiamato D. Lgs. 502/1992 le Organizzazioni di categoria Federfarma e Sunifar Campania hanno presentato un proposta di "Progetto Sperimentale Farmacie Rurali sussidiate" con la quale vengono offerti servizi aggiuntivi rispetto all'attività che le stesse farmacie svolgono in maniera ordinaria, atti a garantire una più adeguata qualità prestazionale sanitaria sita in zone disagiate e rurali;



Consiglio Regionale della Campania

CONSIDERATO CHE

- con Decreto n. 47 del 28 giugno 2019 il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano dai disavanzi del SSR campano ha approvato il Progetto Sperimentale Farmacie Rurali sussidiate;
- nel medesimo decreto è previsto che il progetto doveva essere attuato nel biennio 2020 – 2021 demandando a successiva valutazione agli esiti nell'anno 2021;

per tutto quanto sopra evidenziato:

INTERROGA:

Il Presidente della Giunta Regionale della Campania per conoscere se intende procedere ad una proroga del progetto sperimentale per le farmacie rurali sussidiate di cui al decreto 29 giugno 2019 n. 47 anche per le annualità 2022 - 2023.

Il Consigliere Regionale

Livio Pétitto